



Restrizioni all'esportazione e nuovo Regolamento sui beni a duplice uso

8 ottobre 2021

Avv. Massimo Fabio

Partner, Head of International Trade & Customs services
Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG



Il dual-use: introduzione

I **prodotti a duplice uso (o dual-use)** sono quei beni, software o tecnologie spesso impiegati in settori quali l'*automotive*, l'aeronautica e l'informatica, che possono avere un utilizzo sia civile che militare.

Per questo motivo, il controllo sulle movimentazioni di tali beni rappresenta uno strumento cruciale per gli Stati membri nella prevenzione dei rischi connessi a fenomeni come il terrorismo internazionale o la proliferazione degli armamenti.

In particolare, il legislatore unionale ha da anni subordinato al rilascio di un'autorizzazione (specifica, globale o generale) l'esportazione, il trasferimento intra-unionale, l'intermediazione ed il transito di beni, materiali, software o tecnologie a duplice uso.



Le fonti normative

Dal 9 settembre 2021, nell'**Unione Europea** la circolazione dei beni a duplice uso è disciplinata **Regolamento (UE) 2021/821** (nel prosieguo anche detto 'nuovo Regolamento dual-use', 'nuovo Regolamento o 'Regolamento'), il quale ha sostituito il precedente Regolamento (CE) n. 428/2009.

A livello nazionale, invece, la normativa di riferimento è attualmente contenuta nel **D.Lgs. n. 221/2017***, il quale dà attuazione al Regolamento dual-use, definendo, tra le altre cose, i poteri dell'Autorità competente, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, nonché il regime sanzionatorio che presiede alla corretta applicazione della disciplina.



**Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento è auspicabile che il Decreto nazionale venga modificato o sostituito per recepire le nuove disposizioni unionali.*

Definizione di prodotti a duplice uso

Il nuovo Regolamento definisce i prodotti a duplice uso come:

“I prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari” (art. 2, n. 1, Reg. UE n. 2021/821).





Le novità del nuovo Regolamento in sintesi

Le novità del nuovo Regolamento in sintesi

Come si è visto, dallo scorso **9 settembre 2021**, è entrato in vigore il nuovo Regolamento *dual-use*. Di seguito alcuni tra i principali elementi di novità contenuti nel nuovo Regolamento:

- l'**aggiornamento delle definizioni** di esportatore e di esportazione, armonizzate alle definizioni contenute nella normativa doganale unionale;
- la sottoposizione a controllo dei c.d. '**prodotti di sorveglianza informatica**';
- la sottoposizione a controllo di alcune attività di '**assistenza tecnica**';
- la previsione di autorizzazioni generali aggiuntive e della nuova '**autorizzazione per grandi progetti**';
- la nuova rilevanza attribuita ai **Programmi Interni di Conformità** (c.d. PIC), necessari ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni globali.

Focus: i prodotti di sorveglianza informatica

Come anticipato, il nuovo Regolamento introduce una nuova categoria di beni potenzialmente sottoposti a controllo: i c.d. **‘prodotti di sorveglianza informatica’**.

In base alla definizione fornita dall’art. 2, n. 20, del Regolamento, sono considerati tali i **«prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione»**.

Come si vedrà, con riguardo a tali prodotti l’art. 5 del nuovo Regolamento prevede la possibilità, per le autorità competenti dei singoli Stati membri di **sottoporre ad autorizzazione l’esportazione di tali prodotti**.

Focus: la fornitura di assistenza tecnica

Tra le principali novità, poi, il nuovo Regolamento sottopone a controllo, a determinate condizioni, le **attività di assistenza tecnica** prestate da fornitori unionali in favore di committenti stabiliti in Paesi terzi.

Con il termine ‘**assistenza tecnica**’ il legislatore unionale indica «**qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, anche mediante mezzi elettronici nonché per telefono o qualsiasi altra forma orale di assistenza**» (art. 2, n. 9, Reg. UE n. 2021/821).

Il ‘**fornitore di assistenza tecnica**’, invece, è identificato dal nuovo Regolamento con:

- «*qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che forniscano servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo*»;
- «*qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro che forniscano assistenza tecnica entro il territorio di un paese terzo*»; o
- «*qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'Unione che forniscano assistenza tecnica a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione*» (art. 2, n. 10, Reg. UE n. 2021/821).

Focus: la fornitura di assistenza tecnica

Ebbene, la fornitura di assistenza tecnica sarà sottoposta a **preventiva autorizzazione** da parte dell'autorità competente, laddove il fornitore sia stato informato da quest'ultima che i beni *dual use* oggetto di assistenza – elencati nell'allegato I del nuovo Regolamento *dual-use* – sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a **specifici usi individuati nell'art. 4 del Regolamento** (es. uso in connessione con lo sviluppo, la produzione o la diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari; uso militare in Paesi soggetti ad embargo sulle armi, ecc.; cfr. art. 8, par. 1, Reg. UE n. 2021/821).

Diversamente, laddove il **fornitore di assistenza tecnica sia a conoscenza che i beni** di cui all'allegato I per i quali intende fornire assistenza, **siano destinati in tutto o in parte ad uno degli usi specifici predetti, ne informa l'autorità competente**, la quale deciderà se subordinare tale assistenza tecnica ad autorizzazione (cfr. art. 8, par. 2, Reg. UE n. 2021/821).

L'autorizzazione deve identificare, in particolare, il destinatario finale del servizio di assistenza tecnica, l'esatto luogo in cui lo stesso si trova, la descrizione dei beni e della loro quantità, nonché l'eventuale coinvolgimento di terze parti nella transazione (cfr. art. 13, Reg. UE n. 2021/821).

Focus: l'autorizzazione per grandi progetti

Il nuovo Regolamento, inoltre, introduce un'apposita '**autorizzazione per grandi progetti**'.

L'obiettivo di questa nuova autorizzazione è quello di adattare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle particolari esigenze dei settori industriali.

Nello specifico, si tratta di **un'autorizzazione di esportazione individuale o globale** concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, **che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o Paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala** (cfr. art. 2, n. 14, Reg. UE n. 2021/821).

Tale tipo di autorizzazione potrà essere valida per una durata che sarà determinata dall'Autorità competente, in ogni caso **non superiore a quattro anni**, salvo che ricorrano circostanze debitamente giustificate (cfr. art. 12, par. 3, Reg. UE n. 2021/821).

Focus: la nuova rilevanza dei PIC

Infine, il nuovo Regolamento riconosce un ruolo fondamentale, nel controllo sugli scambi, al contributo offerto dagli esportatori, intermediari, fornitori di assistenza tecnica o altre parti interessate. In questo senso, una nuova rilevanza è attribuita ai c.d. **Programmi Interni di Conformità (PIC)**.

Il nuovo Regolamento definisce i PIC come “**politiche e procedure efficaci, appropriate e proporzionate, adottate dagli esportatori per facilitare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del regolamento, nonché i termini e le condizioni delle autorizzazioni da esso disciplinate**”. Come vedremo, rientrano tra tali procedure le attività di *due diligence* volte a valutare i rischi legati all'esportazione in relazione agli utenti finali e agli usi finali.

Ebbene, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, **l'adozione di un PIC può essere imposta a tutti gli operatori economici che vorranno avvalersi di un'autorizzazione globale di esportazione** (cfr. art. 12, par. 4, nuovo Regolamento). Inoltre, come specificato nell'Allegato II, lettera G, il nuovo Regolamento prevede l'obbligatorietà della predisposizione dei PIC per gli esportatori che intendano **esportare beni assoggettati alla *Union general export authorization No EU007*** (si tratta, in linea generale, di tutte le tecnologie e i *software* specificati nell'allegato I).



II Pittsburgh Statement

Il Pittsburgh Statement

Lo scorso **29 settembre 2021**, si è riunito per la prima volta, a Pittsburgh (USA), lo **EU-US Trade and Technology Council (TTC)**, nell'ambito del quale Unione Europea e Stati Uniti (congiuntamente dette "Parti") si sono impegnati a coordinare i loro approcci nei confronti delle principali questioni in tema tecnologico, economico e commerciale.

Al margine dell'incontro, **le Parti hanno rilasciato un comunicato congiunto** (i.e. "*EU-US Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement*", nel seguito per brevità "*Pittsburgh Statement*"), **nel quale sono stati riassunti gli scopi e i risultati di questo primo *meeting*.**

In tale contesto, le Parti hanno attribuito particolare rilevanza al tema del **controllo delle esportazioni di beni a duplice uso** e, segnatamente, all'importanza che tale controllo assume nell'ottica di garantire la sicurezza internazionale.

Le Parti hanno inoltre espresso la loro preoccupazione in merito alle potenziali applicazioni delle tecnologie emergenti nel campo della difesa e della sicurezza, riconoscendo la necessità di affrontare i rischi ad esse connessi.

In questo senso, all'interno dell'**Annex II del Pittsburgh Statement**, le Parti hanno espresso la loro comune volontà di rafforzare la loro cooperazione in tali ambiti.

L'Annex II del Pittsburgh Statement

In particolare, all'interno dell'**Annex II del Pittsburgh Statement**, le Parti hanno riconosciuto l'importanza cruciale di un sistema efficace di controllo sulle esportazioni di prodotti a duplice uso – ritenuto necessario al fine di assicurare il rispetto degli obblighi assunti dalle Parti in sede internazionale – fissando dei principi comuni in tal senso.

A tal proposito, le Parti hanno dichiarato la loro **comune volontà di rafforzare le seguenti forme di cooperazione:**

- Consultazioni tecniche in merito agli sviluppi legislativi e regolatori, presenti e futuri;
- Consultazioni tecniche e sviluppo di approcci di controllo condivisi sulle tecnologie a duplice uso;
- Scambio di informazioni sui rischi associati all'esportazione di beni o tecnologie sensibili verso determinati Paesi o entità, nonché ai trasferimenti di tecnologie e alla ricerca su temi *dual-use*;
- Consultazioni sugli approcci in tema di compliance e di attuazione della normativa dual-use;
- Assistenza nei processi di capacity building di Paesi terzi sul tema;
- Consultazioni tecniche riguardanti la cooperazione internazionale e multilaterale in materia.

In tale ottica, le Parti hanno quindi concordato di approfondire i suddetti punti nel corso di successivi incontri, che si terranno a partire dal prossimo 27 ottobre.



La disciplina dual-use alla luce del nuovo Regolamento

Operazioni rilevanti

○ **Esportazione**

Ai sensi dell'art. 2, n. 2, del nuovo Regolamento *dual-use*, costituiscono un'*esportazione* le seguenti tipologie di operazioni:

- «Un regime di **esportazione** ai sensi dell'articolo 269 del Regolamento (UE) n. 952/2013 [c.d. Codice doganale dell'Unione, CDU]»;
- Una **riesportazione** ai sensi dell'articolo 270 del CDU. Si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell'Unione (cfr. *slide* successiva), deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata;
- Un **regime di perfezionamento passivo** ai sensi dell'articolo 259 del CDU;
- La **trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici**, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale.

Operazioni rilevanti

○ Servizi di intermediazione*

Ai sensi dell'art. 2, n. 7, del nuovo Regolamento, invece, costituiscono *servizi di intermediazione* le seguenti tipologie di operazioni:

- «*La negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo*»; o
- «*la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo*».

○ Transito

L'art. 2, n. 11, del nuovo Regolamento, infine, definisce il *transito* come «**il trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano con una destinazione esterna al territorio doganale dell'Unione stessa**», laddove tali prodotti: «a) sono vincolati a un regime di transito esterno ai sensi dell'articolo 226 del CDU e si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione; b) sono trasbordati all'interno di una zona franca o direttamente riesportati da una zona franca; c) sono in custodia temporanea e direttamente riesportati da una struttura di custodia temporanea; o d) sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo della stessa nave o dello stesso aeromobile che li trasporterà al di fuori di tale territorio senza operazioni di scarico».

* Ai fini del nuovo Regolamento dual-use, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa da questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o la riassicurazione, o la pubblicità generica o la promozione.

Definizione di esportatore

○ **Esportatore**

L'art. 2, n. 3, del nuovo Regolamento *dual-use* fornisce la seguente **definizione di esportatore**:


- a. «**qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione** al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita; e, qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione»;
- b. «**qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici**, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione»;
- c. «**se la lettera a) o b) non è applicabile, qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nel bagaglio personale della persona ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 19, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione**».

Definizione di intermediario

- **Intermediario**

Il nuovo Regolamento, infine, definisce la figura dell'intermediario nel seguente modo: **«qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che fornisca servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo»**.

- Con riferimento alle definizioni di **'assistenza tecnica'** e **'fornitore di assistenza tecnica'**, invece, si rimanda alla slide n. 8.



I beni dual-use: l'allegato I del Regolamento

L'**allegato I del nuovo Regolamento dual-use**, che verrà aggiornato su base annuale, elenca i beni a duplice uso la cui esportazione dal territorio doganale dell'Unione è sempre subordinata ad autorizzazione. In tale elenco, a ciascun bene corrisponde un codice di classificazione (c.d. **codice ECCN**), diverso dal codice di classificazione doganale dei beni, composto da tre sottotipi di codici:

Codice numerico → identifica le categorie generali dei prodotti compresi nell'elenco con cifre da 0 a 9.

- **Categoria 0:** materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;
- **Categoria 1:** materiali speciali e relative apparecchiature;
- **Categoria 2:** trattamento e lavorazione dei materiali;
- **Categoria 3:** materiali elettronici;
- **Categoria 4:** calcolatori;
- **Categoria 5:** telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione";
- **Categoria 6:** sensori e laser;
- **Categoria 7:** materiale avionico e di navigazione;
- **Categoria 8:** materiale navale;
- **Categoria 9:** materiale aerospaziale e propulsione.

I beni dual-use: l'allegato I del Regolamento

— **codice letterale** → identifica la particolare tipologia del bene con lettere dalla A alla E.

A sistemi, apparecchiature e componenti;

B apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione;

C materiali;

D software;

E tecnologia.

— **codice alfanumerico** → si riferisce ai controlli cui sono sottoposti i beni, su base nazionale o multilaterale, e comprende altresì i numeri d'ordine delle varie voci.

Per stabilire se un prodotto rientra nell'elenco di cui all'allegato I, occorre valutare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei propri prodotti con le descrizioni contenute nello stesso allegato.

Le clausole catch-all

Il nuovo Regolamento *dual-use* contiene alcune disposizioni che lasciano autonomia alle autorità competenti degli Stati membri circa l'assoggettamento alla disciplina dei controlli *dual-use*, anche di prodotti che non rientrino nel novero di quelli elencati nel medesimo Regolamento. In particolare, l'art. 4 reca una disposizione (c.d. **clausola 'catch-all'**), che consente di subordinare ad autorizzazione l'esportazione di alcuni prodotti *dual-use* non compresi nell'elenco di cui all'allegato I. La stessa norma elenca **le ipotesi, tassativamente previste, in cui ciò può avvenire:**

1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel **caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente** che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:

- a) **ad un uso collegato** allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione **di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari** oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
- b) **a scopi militari** se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti; ai fini della presente lettera, per «scopi militari» si intende: i) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; ii) l'uso di apparecchiature di produzione, prova o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; o iii) l'uso di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
- c) **ad un uso come parti o componenti di prodotti militari**, figuranti nell'elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.

Le clausole catch-all

2. Se un esportatore è a conoscenza che i prodotti a duplice uso che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.

3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad **autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.**

Le clausole catch-all

L'art. 9 del nuovo Regolamento *dual-use* contempla la possibilità che uno Stato membro vieti l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'allegato I o imponga per gli stessi l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo.

Nello specifico, l'art. 9, paragrafo 1, stabilisce **che «per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione».**

Il successivo paragrafo 2, poi, prevede che: *«gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, indicandone con precisione i motivi. Se la misura consiste nell'istituzione di un elenco nazionale di controllo, gli Stati membri informano anche la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla descrizione dei prodotti controllati».*

Gli Stati membri, quindi, notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, incluse eventuali modifiche ai propri elenchi nazionali di controllo (cfr. art. 9, par. 3).

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate dagli Stati membri (cfr. art. 9, par. 5).

Le clausole catch-all

L'art. 10 del Regolamento, inoltre prevede che **«l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione se un altro Stato membro impone un obbligo di autorizzazione per l'esportazione di tali prodotti sulla base di un elenco nazionale** di controllo di prodotti adottato da tale Stato membro a norma dell'articolo 9 e pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e se l'esportatore è stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un utilizzo che desta preoccupazione nell'ambito della pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti terroristici, o in relazione a considerazioni in materia di diritti umani» (cfr. art. 10, par. 1).

Se uno Stato membro rifiuta un'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, è tenuto ad informare anche la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione (cfr. art. 10, par. 2).

Uno Stato membro che, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 1, subordina all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'allegato I, **«ne informa senza ritardo le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti e, se del caso, fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni pertinenti, in particolare riguardo ai prodotti e agli utenti finali interessati. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e ne informano le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti»** (cfr. art. 10, par. 3).

Le clausole catch-all: prodotti di sorveglianza informatica

In base all'art 5 del Regolamento, **l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi nell'allegato I è subordinata ad autorizzazione** **«nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale»** (cfr. art. 5, par. 1).

Inoltre, se un esportatore è a conoscenza, stando ai risultati della dovuta diligenza, che prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno dei predetti usi (cfr. art. 5, par. 1), **ne informa l'autorità competente, la quale deciderà in merito all'opportunità di sottoporre l'esportazione interessata ad autorizzazione** (cfr. art. 5, par. 2).

Infine, il paragrafo 3 dell'art. 5 del Regolamento prevede che: **«uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi nell'allegato I, qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo»** (cfr. art. 5, par. 3).

La fornitura di servizi di intermediazione

In base all'art. 6 del Regolamento, **la fornitura di servizi di intermediazione per prodotti a duplice uso compresi nell'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'intermediario sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (cfr. art. 6, par. 1).**

In particolare, se un intermediario propone di fornire servizi d'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Una volta ricevuta la segnalazione da parte dell'intermediario, **l'autorità competente deciderà in merito all'opportunità di sottoporre ad autorizzazione i suddetti servizi di intermediazione** (cfr. art. 6, par. 2).

Inoltre, gli Stati membri hanno la facoltà di:

- **estendere l'applicazione** dell'art. 6, paragrafo 1, **ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi** (cfr. art. 6, par. 3);
- **adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di servizi di intermediazione** di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (cfr. art. 6, par. 4).

La fornitura di assistenza tecnica

La **fornitura di assistenza tecnica** relativa ai prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è **subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento** (cfr. art. 8, par. 1).

Qualora un fornitore di assistenza tecnica intenda fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso compresi nell'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento ne informa l'autorità competente. Una volta ricevuta tale segnalazione, **l'autorità competente deciderà in merito all'opportunità di sottoporre ad autorizzazione** la fornitura di assistenza tecnica in questione (cfr. art. 8, par. 2).

Tuttavia, **le disposizioni illustrate non si applicano** se l'assistenza tecnica: **a)** è fornita entro o nel territorio di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, o verso un residente di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2 del Regolamento; **b)** assume la forma di un trasferimento di informazioni che sono di dominio pubblico o fanno parte della ricerca scientifica di base ai sensi della nota generale sulla tecnologia o della nota sulla tecnologia nucleare di cui all'allegato I; **c)** è fornita da autorità o agenzie di uno Stato membro nell'ambito dei loro compiti ufficiali; **d)** è fornita per le forze armate di uno Stato membro sulla base dei compiti loro assegnati; **e)** è fornita per una finalità citata nelle eccezioni per i prodotti del regime di non proliferazione nel settore missilistico di cui all'allegato IV; o **f)** è il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione di quei prodotti per i quali è stata emessa un'autorizzazione di esportazione (cfr. art. 8, par. 3).

Uno Stato membro, infine, può: **i)** estendere l'applicazione dell'art. 8, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi (cfr. art. 8, par. 4); e **ii)** adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica qualora un fornitore di assistenza tecnica che propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (cfr. art. 8, par. 5).

Transito di prodotti a duplice uso non unionali

In base all'art. 7 del nuovo Regolamento «**il transito di prodotti a duplice uso non unionali compresi negli elenchi di cui all'allegato I può essere vietato in qualsiasi momento dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati i prodotti nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1**».

In tal senso, uno Stato membro può estendere l'applicazione della disposizione sopra citata «*ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi*».

Prima di decidere se vietare o meno il transito, **il nuovo Regolamento prevede che l'autorità competente dei singoli Stati membri possa «in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1».**

Inoltre, se il transito avviene attraverso il territorio di più Stati membri, «*l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato può vietare tale transito sul proprio territorio. L'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione alla persona fisica o giuridica o al consorzio che è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha il potere di decidere l'invio dei prodotti che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione*» (cfr. art. 7, par. 2, Reg. UE n. 2021/821).

Trasferimenti intra-unionali

L'art. 11 del nuovo Regolamento stabilisce che **«per il trasferimento all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV è richiesta un'autorizzazione»**. I prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un'autorizzazione generale (cfr. art. 12, par. 1, Reg. UE n. 2021/821).

Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del medesimo Regolamento uno Stato membro può altresì imporre un obbligo di autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro *«se al momento del trasferimento:*

- a) all'operatore o all'autorità competente consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori del territorio doganale dell'Unione;*
- b) l'esportazione a norma dell'articolo 3, 4, 5, 9 o 10 dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad obbligo di autorizzazione nello Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un'autorizzazione generale o globale; e*
- c) i prodotti non devono essere sottoposti a trasformazione o lavorazione quale definita all'articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti».*

Le autorizzazioni in questione sono richieste nello Stato membro dal quale i prodotti a duplice uso devono essere trasferiti.

Obblighi degli esportatori

Data la loro rilevanza strategica, la circolazione dei prodotti a duplice uso, elencati nell'allegato I del Regolamento dual-use ovvero colpiti da una clausola *catch-all*, è sottoposta ad un regime di preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti dei singoli Stati membri.

A seconda dei casi, quindi, **prima di compiere le formalità di esportazione del bene, l'operatore economico è tenuto ad effettuare una preventiva analisi oggettiva sui prodotti e, ove rilevi una potenziale dualità, dovrà ottenere il rilascio di un opportuno provvedimento di autorizzazione.**

Inoltre, tutti i **soggetti che compiono operazioni di esportazione di beni a duplice uso sono tenuti al rispetto di particolari obblighi** in ordine alla conservazione dei documenti e delle informazioni rilevanti.

In caso di mancato adempimento di tali obblighi, l'operatore economico andrà incontro alle **pesanti sanzioni** previste dalla normativa nazionale di riferimento (*i.e.* il D. Lgs. n. 221/2017).



Le autorizzazioni

L'art. 12 del nuovo Regolamento *dual-use* prevede **diversi tipi di autorizzazione**:

- **autorizzazioni di esportazione specifiche;**
- **autorizzazioni globali di esportazione;**
- **autorizzazioni generali di esportazione nazionali;**
- **autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione** per le esportazioni di taluni prodotti verso determinate destinazioni a condizioni e requisiti specifici per l'utilizzo di cui alle sezioni da A ad H dell'allegato II del nuovo Regolamento.

L'art. 13 del Regolamento, poi, prevede anche **l'autorizzazione per l'intermediazione e la fornitura di assistenza tecnica.**

Le autorizzazioni sopra elencate hanno validità in tutto il territorio doganale dell'Unione Europea.

Dal 2020 le competenze in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso sono passate in capo all'**Autorità nazionale – UAMA**, insediata presso il Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale (MAECI), la quale, in particolare, presiede il Comitato consultivo interministeriale che fornisce pareri su operazioni di esportazione di beni a duplice uso.

Richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata utilizzando la **modulistica reperibile sul sito del MAECI** (qui il [link](#)).

La dichiarazione doganale di esportazione, alla casella 44_dovrà riportare il codice X002, se l'esportazione del prodotto a duplice uso avviene dietro presentazione dell'autorizzazione.

In caso contrario, andrà utilizzato il **codice Y901 che autocertifica che le merci da esportare non rientrano nell'elenco dei prodotti a duplice uso** (cfr. Nota dell'Agenzia delle Dogane n. 3215 del 12 maggio 2008).

Qualora una società esportatrice optasse per un'autorizzazione specifica individuale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 221/2017, è necessario presentare, a corredo della domanda di autorizzazione, anche la dichiarazione dell'utilizzatore finale (c.d. *End-user Statement*), in originale, redatta su carta intestata dell'utilizzatore finale, datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso.

L'end-user statement

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 221/2017, **la dichiarazione di uso finale (i.e. End-user Statement) deve prevedere:**

- a) L'esatta **indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attività svolta;**
- b) La **descrizione dei prodotti importati**, la loro quantità e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;
- c) L'**indicazione dell'utilizzo specifico**, civile o militare, dei prodotti importati, nonché del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento anti-tortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
- d) L'**impegno espresso**, per i prodotti a duplice uso e per i prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, **a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa** e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
- e) L'**impegno espresso**, per le merci soggette al regolamento anti-tortura, **a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;**
- f) L'**impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati;**
- g) Eventuali **altri impegni** funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.

Conservazione della documentazione

- Ai sensi dell'art. 27 del nuovo Regolamento, è fatto **obbligo** agli esportatori di beni soggetti alla normativa *dual-use* di **tenere registri commerciali o documentazione dettagliata delle loro esportazioni**, conformemente alla regolamentazione nazionale. Tali registri o documentazione comprendono in particolare: i documenti commerciali, ad esempio fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare la descrizione e la quantità dei prodotti a duplice uso, il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario, nonché, se conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso (cfr. art. 27 par. 2, Reg. UE n. 2021/821).
- Un simile obbligo **vale anche per gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica**, i quali tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi prestati (cfr. art. 27, par. 2, Reg. UE n. 2021/821).
- **I registri e la documentazione sopra citati devono essere conservati per una durata di almeno cinque anni** dalla fine dell'anno civile in cui ha luogo l'esportazione, al fine di poter essere esibiti alle competenti autorità che ne facciano richiesta (cfr. art. 27, par. 3, Reg. UE n. 2021/821). Un termine di tre anni, infine, è previsto per «*la documentazione e i registri relativi ai trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I*» (cfr. art. 27, par. 4, Reg. UE n. 2021/821).



Regime sanzionatorio

Il rispetto della normativa *dual-use* è presidiato dalla previsione di **importanti sanzioni economiche** a carico di tutti gli operatori economici che non si conformino agli obblighi previsti da tale normativa.

In particolare, si segnala che in Italia l'eventuale inosservanza della disciplina in materia di dual-use può comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 221 del 2017. Le misure irrogate sono le seguenti:

- In caso di **esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione** o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false è prevista **la reclusione da 2 a 6 anni o multa da Euro 25.000 a Euro 250.000;**
- Nell'ipotesi in cui venga realizzata **l'esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni** è disposta la **reclusione da 1 a 4 anni o multa da Euro 15.000 a Euro 150.000;**
- Infine, nell'eventualità in cui l'esportatore o l'intermediario di beni a duplice uso ometta di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, ovvero ometta di indicare sui documenti e registri commerciali gli elementi previsti dall'art. 20, paragrafo 1, del Regolamento oppure **non conservi tali documenti per i tre anni successivi alle esportazioni salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 15.000 a Euro 90.000.** Alla stessa sanzione soggiace anche chi non comunichi i dati o non trasmetta atti e documenti concernenti l'esportazione di beni a duplice uso all'autorità competente che ne faccia richiesta.



I Programmi Interni di Conformità (PIC)

I Programmi Interni di Conformità (PIC)

Come si è visto, **le imprese che trattano i prodotti a duplice uso sono tenute al rispetto di particolari requisiti in materia di controllo strategico degli scambi commerciali** prescritti ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri (per l'Italia, il D.Lgs. n. 221/2017).

Al fine di svolgere, per ciascuna esportazione, tutti i controlli necessari e adottare tutte le procedure eventualmente prescritte dalla legge, le società che prendono parte all'operazione avranno la necessità di coinvolgere e istruire il proprio personale affinché quest'ultimo agisca, quotidianamente, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa.

In questo senso, anche alla luce delle novità che verranno introdotte con il nuovo Regolamento, per le imprese si renderà sempre più opportuna la predisposizione di **appositi Programmi Interni di Conformità (PIC, o *Internal Compliance Program, ICP*)**.



I Programmi Interni di Conformità (PIC)

- *Due diligence* oggettiva
- *Due diligence* soggettiva
- *Due diligence* geografica
- Cosa devo fare per essere in compliance? Ottenimento e gestione delle autorizzazioni
- Ho istituito una struttura organizzativa aziendale in grado di gestire la compliance?
- Continuo a monitorare? Fase *post-licensing*
- Esportazioni non vietate? Clausola *catch-all*
- Devo adottare azioni correttive?
- Ho adottato misure interne che impediscono ai soggetti coinvolti di violare l'ICP?



I Programmi Interni di Conformità (PIC)

L'adozione di un **PIC** permette di:

- **ridurre le eventuali incertezze** circa le policy e procedure aziendali da adottare;
- rendere possibile un **controllo sistematico e accurato** delle proprie esportazioni;
- **eliminare o ridurre il rischio di sanzioni** da parte delle Autorità competenti.

Sul tema è intervenuta anche **la Raccomandazione (UE) n. 2019/1318** della Commissione europea del 30 luglio 2019, con la quale sono stati resi noti gli “*Orientamenti dell'UE sui programmi interni di conformità (PIC) relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso*” ai sensi del Regolamento *dual-use*.

Inoltre, lo scorso 23 settembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la **Raccomandazione (UE) n. 2021/1700** della Commissione del 15 settembre 2021, contenente ulteriori orientamenti in merito all'attuazione dei PIC. In questo senso, la nuova Raccomandazione si pone in continuità con la precedente, introducendo appositi orientamenti «*al fine di aiutare gli organismi di ricerca e i relativi ricercatori, responsabili della ricerca e personale addetto alla conformità a individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, e a facilitare il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative dell'UE e nazionali*».

Gli Orientamenti dell'UE

Tali Orientamenti, che non hanno carattere vincolante, sono volti a fornire un quadro di riferimento per:

- gli **esportatori**, al fine di *“individuare, gestire e attenuare i rischi associati al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso”*;
- le **autorità competenti degli Stati membri**, *“nella valutazione dei rischi, nell'esercizio della loro responsabilità decisionale in merito alle autorizzazioni da rilasciare per l'esportazione, per i servizi di intermediazione, per il transito dei prodotti a duplice uso non comunitari o per il trasferimento, all'interno dell'Unione, dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV del Reg. n. 428/2009”*.

Gli orientamenti comprendono **sette elementi fondamentali** che non devono essere considerati un elenco esaustivo, né l'ordine in cui sono riportati deve essere inteso come una classifica dal più importante al meno importante, rappresentando, tuttavia, delle **'pietre miliari'** nella riflessione sulle procedure interne da seguire.

Infine, *“avendo le autorità doganali effettuato i controlli sulle pratiche e procedure doganali dell'impresa, la qualifica di AEO potrebbe essere un vantaggio per definire o rivedere le procedure relative agli elementi fondamentali del PIC, quali la tenuta dei registri e la sicurezza fisica”*.

Gli Orientamenti dell'UE: i 7 elementi fondamentali di un PIC

I 7 elementi fondamentali di un PIC:

1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità

2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse

3. Formazione e sensibilizzazione

4. Processi e procedure di verifica delle transazioni

5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive

6. Tenuta dei registri e documentazione

7. Sicurezza fisica e delle informazioni

Gli Orientamenti dell'UE: i 7 elementi fondamentali di un PIC

1. Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità

Un PIC efficace è il risultato di un processo dall'alto verso il basso, in cui l'alta dirigenza garantisce rilievo, legittimità e risorse organizzative, umane e tecniche agli impegni in materia di conformità aziendale e alla cultura della conformità.

2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse

Senza una chiara struttura organizzativa e responsabilità ben definite, un PIC rischia di risentire della mancanza di supervisione e dell'indefinitezza dei ruoli. Disporre di una struttura solida aiuta le organizzazioni a risolvere i problemi sul nascere e a evitare che siano effettuate transazioni non autorizzate.

3. Formazione e sensibilizzazione

La formazione e la sensibilizzazione in materia di controllo del commercio dei prodotti a duplice uso è essenziale affinché il personale svolga correttamente i propri compiti e prenda sul serio gli obblighi di conformità.

4. Processi e procedure di verifica delle transazioni

Sono tutte le misure interne dell'impresa volte a garantire che non sia effettuata alcuna transazione senza la licenza richiesta o in violazione di qualsiasi restrizione o divieto commerciale rilevante. Le procedure di verifica raccolgono e analizzano informazioni pertinenti che riguardano la classificazione dei prodotti, la valutazione del rischio della transazione, la determinazione della licenza e la relativa domanda nonché i controlli successivi al rilascio della licenza.

Gli Orientamenti dell'UE: i 7 elementi fondamentali di un PIC

5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive

Le valutazioni delle prestazioni e gli *audit* effettuati da terzi verificano se il PIC è attuato in modo da soddisfare le esigenze operative e se è coerente con i requisiti in materia di controllo delle esportazioni applicabili a livello nazionale e dell'UE.

6. Tenuta dei registri e documentazione

La tenuta dei registri rappresenta l'insieme delle procedure e degli orientamenti in materia di conservazione della documentazione giuridica, gestione dei registri e tracciabilità delle attività relative al controllo del commercio dei prodotti a duplice uso.

7. Sicurezza fisica e delle informazioni

La sicurezza fisica e delle informazioni si riferisce all'insieme di procedure interne volte a prevenire l'accesso non autorizzato a prodotti a duplice uso, oppure la loro rimozione, da parte di dipendenti, contraenti, fornitori o visitatori. Tali procedure promuovono una cultura della sicurezza all'interno dell'impresa e garantiscono che i prodotti a duplice uso, compresi i software e la tecnologia, non vadano persi, non siano facilmente rubati né siano esportati senza una licenza valida.



Grazie

Avv. Massimo Fabio

*Partner, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria
(KPMG)*

Head of International Trade & Customs services

E: mfabio@kpmg.it

T: +39 06 809631

T: +39 348 270 2922

Via Curtatone, 3
00185 ROMA

[LinkedIn](#)



kpmg.com/it/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.